



## CITTA' DI TORINO

### **DIVISIONE URBANISTICA E TERRITORIO AREA EDILIZIA PRIVATA (D26)**

**DEL 630 / 2021**

**19/07/2021**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 19 LUGLIO 2021

(proposta dalla G.C. 06 luglio 2021)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti, oltre al Presidente SICARI Francesco ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, le Consigliere ed i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIACOSA Chiara	PETRARULO Raffaele
AMORE Monica	GIOVARA Massimo	POLLICINO Marina
ARTESIO Eleonora	GRIPPO Maria Grazia	RUSSI Andrea
AZZARA' Barbara	IMBESI Serena	SCANDEREBECH Federica
BUCCOLO Giovanna	LAVOLTA Enzo	SGANGA Valentina
CARLEVARIS Cinzia	MAGLIANO Silvio	TEVERE Carlotta
CARRETTO Damiano	MALANCA Roberto	TISI Elide
CHESSA Marco	MENSIO Federico	TRESSO Francesco
FERRERO Viviana	MONTALBANO Deborah	VERSACI Fabio
FOGLIETTA Chiara	NAPOLITANO Vincenzo	
FORNARI Antonio	PAOLI Maura	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 33 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori: DI MARTINO Antonietta - IARIA Antonino - LAPIETRA Maria - LEON Francesca Paola - PIRONTI Marco - ROLANDO Sergio - SACCO Alberto - UNIA Alberto

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere:  
CARRETTA Domenico - CURATELLA Cataldo - LO RUSSO Stefano - LUBATTI Claudio - NAPOLI Osvaldo - PARLACINO Francesca - PATRIARCA Lorenza - RICCA Fabrizio

Con la partecipazione del Segretario Generale SPOTO Mario.

#### SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO CON OPERE EDILIZIE DA ATTIVITA' COMMERCIALE A RESIDENZA DI DUE UNITA' IMMOBILIARI AL PIANO PRIMO DELL'IMMOBILE SITO IN VIA BALANGERO 6. PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA EX ARTICOLO 5, COMMI 9-14, DEL D.L. 70/2011, CONVERTITO IN L. 106/2011 E ARTICOLO 14 D.P.R. 380/2001. APPROVAZIONE DEROGA.

Proposta dell'Assessore Iaria.

Il Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70 "Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia", convertito in Legge 12 luglio 2011 n. 106, ha introdotto, all'articolo 5, commi da 9 a 14, nuove norme per le costruzioni private al fine di "... incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili...", demandando alle Regioni di approvare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:

- a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
- c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
- d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.

Ai sensi del comma 14 del medesimo articolo 5, nelle regioni a statuto ordinario, decorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, le disposizioni introdotte dal comma 9 sono immediatamente applicabili e, sino all'approvazione della specifica legge regionale, la volumetria aggiuntiva, da riconoscere quale misura premiale, è realizzabile in misura non superiore al venti per cento del volume dell'edificio, se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici destinati ad uso diverso.

Entro i citati termini previsti ai commi 9 e 14, la Regione Piemonte non ha approvato specifica legge di incentivazione delle azioni e recepimento delle disposizioni introdotte dalla legge nazionale

e, con circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/UOL del 9 maggio 2012, ha provveduto a fornire le prime indicazioni interpretative e applicative.

Con successivo comunicato dell'Assessore all'Urbanistica della Regione Piemonte, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte - Supplemento Ordinario del 16 ottobre 2014, sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito agli interventi edilizi in deroga, previsti dal Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011.

Conseguentemente, ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14 del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, agli interventi edilizi privati rientranti nelle finalità del "Decreto Sviluppo" si applica l'articolo 14 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso; tale articolo prevede il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, previa deliberazione favorevole del Consiglio Comunale.

Previa deliberazione del Consiglio Comunale, sono pertanto assentibili in deroga al P.R.G. gli interventi edilizi su costruzioni private finalizzati a incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché a promuovere e agevolare riqualificazione di aree urbane degradate, fermo restando "...il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".

La Legge 23 dicembre 2014 n. 190 all'articolo 1, comma 271, ha disposto che le previsioni e le agevolazioni previste dall'articolo 5, commi 9 e 14 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106, si interpretano nel senso che le agevolazioni incentivanti previste in detta norma prevalgono sulle normative di piano regolatore generale, anche relative a piani particolareggiati o attuativi, fermi i limiti di cui all'articolo 5, comma 11, secondo periodo, del citato Decreto Legge n. 70 del 2011.

Le deroghe alle norme di attuazione del P.R.G. e agli strumenti urbanistici esecutivi, fermi restando i limiti massimi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del D.M. 1444/1968, possono riguardare, la densità edilizia, l'altezza della costruzione e la distanza tra i fabbricati, nonché il mutamento della destinazione d'uso, "...purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari...".

Gli interventi di razionalizzazione/riqualificazione non possono comunque riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo-edilizio in sanatoria.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009), la Città di Torino ha approvato i primi indirizzi e criteri applicativi delle norme di incentivazione contenute nel Decreto-Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, finalizzati a consentire la valutazione delle proposte progettuali avanzate ai sensi di tale legge, nonché per semplificare ed accelerare le fasi tecniche istruttorie.

Nella stessa deliberazione, in merito ai concetti di "compatibilità" e di "complementarietà" si è provveduto, in particolare, ad effettuare una preliminare analisi dell'impianto urbanistico del Piano Regolatore Generale di Torino, che costituisce l'elemento di base per le valutazioni sulle destinazioni d'uso.

Da tale ricognizione risulta, con ogni evidenza, che il P.R.G. contiene già il concetto di compatibilità tra destinazioni d'uso, prevedendo, ordinariamente destinazioni urbanistiche articolate su mix funzionali estesi a comparti urbani omogenei comprendenti una pluralità di attività diverse, suddivise in "attività consentite" (caratterizzanti la destinazione principale) ed "attività ammesse" con ciò intendendo quelle che in sede di pianificazione generale sono state, per l'appunto, ritenute compatibili o complementari a quelle principali.

Devono, pertanto, essere considerate "compatibili o complementari" con le destinazioni principali le destinazioni d'uso espressamente ammesse dal vigente P.R.G. nelle rispettive "Aree normative" e "Zone normative".

Si ritiene quindi che per gli interventi da attuarsi ai sensi del Decreto Legge n. 70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, tale compatibilità non sia soggetta alle eventuali limitazioni di P.R.G. relativamente alla distribuzione delle attività, sia in termini quantitativi (ad esempio limitazioni percentuali o in valori assoluti), sia rispetto alla loro collocazione e distribuzione (ad esempio limitazione ad alcuni piani o ad alcune porzioni di immobili).

Con successiva deliberazione della Giunta Comunale del 1° ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) sono state approvate integrazioni e modifiche agli indirizzi e ai criteri applicativi già assunti con precedente deliberazione del 26 febbraio 2013, fornendo, altresì, utili indicazioni di carattere procedurale per quanto concerne gli interventi con valenza urbanistica, aventi i contenuti di uno Strumento Urbanistico Esecutivo, i cui progetti definiscono l'assetto morfologico dell'edificato e degli spazi pubblici, nonché le relative opere di urbanizzazione, costituenti il presupposto di riqualificazione richiesto dal Decreto Legge n. 70/2011, convertito dalla Legge n. 106/2011, ed ulteriori opere aggiuntive da realizzare a cura e spese del soggetto attuatore o impegni economici, da concordare con la Città, finalizzati alla valorizzazione del contesto nel quale si realizza l'intervento.

Con deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), sono state approvate ulteriori integrazioni ai predetti indirizzi e criteri applicativi, nonché al fine di garantire omogeneità di trattamento nell'istruttoria delle diverse proposte e bilanciare, in termini di proporzionalità, l'interesse privato con quello pubblico, un metodo di calcolo per la quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana, da versare in alternativa alla diretta esecuzione delle opere e da commisurare facendo riferimento, sia all'entità degli oneri di urbanizzazione dovuti, assimilando l'intervento previsto in deroga alla nuova costruzione, sia alla quotazione immobiliare media di mercato.

Infine, con deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) sono state approvate ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi della Legge n. 106/2011 in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.), consistenti in una maggiorazione - sostitutiva della monetizzazione - in misura corrispondente al sopraccitato contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana.

L'area in cui è previsto l'intervento in oggetto è ubicata nella zona nord-ovest della Città, Circostrizione 4 - San Donato, Campidoglio, Parella - nell'isolato triangolare delimitato da via Balangero, via Pessinetto e corso Svizzera.

Il contesto urbano in cui si inserisce l'area in questione, sotto il profilo edilizio, è contraddistinto da edifici eterogenei per destinazione d'uso, con caratteristiche costruttive edilizie prevalentemente risalenti agli anni del secondo dopoguerra. Nelle immediate vicinanze sono presenti significativi poli di interesse cittadino, quali l'Ospedale Amedeo di Savoia, il centro " Pier della Francesca" e l'area oggetto di trasformazione denominata " Spina 3".

Il fabbricato, oggetto dell'intervento è stato edificato nel 2004 con destinazione commercio/uffici e un'unità immobiliare residenziale. Le unità immobiliari, oggetto della richiesta di cambio di destinazione d'uso sono prive di funzioni da anni. Vista la difficoltà di utilizzo delle porzioni di tale edificio con le destinazioni ammesse dal P.R.G., in data 15 marzo 2021, con la deliberazione n. 188, il Consiglio Comunale ha già approvato, nello stesso immobile, la deroga ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R 380/2001 e articolo 5, commi 9-14 del Decreto Legge n.70/2011, convertito in Legge 106/2011, per il cambio d'uso da commerciale a residenziale dell'unità immobiliare sita al secondo piano, terzo fuori terra, per il quale è stato rilasciato il permesso di costruire in deroga n. 8 del 5 maggio 2021. L'intervento per il quale è stato richiesto il rilascio del permesso di costruire in deroga, ai sensi della citata norma, riguarda, come già precisato, il cambio d'uso delle due unità immobiliari sita al primo piano, secondo fuori terra, per la realizzazione di due distinte unità residenziali, del fabbricato sito in via Balangero n. 6, censito al N.C.E.U. al Foglio 1155, Particella 86, Subalterni 19 e 20, dalla destinazione commerciale a residenza, mediante opere interne ed

adeguamento impiantistico, per una superficie di metri quadrati 200,09 di Superficie Lorda di Pavimento (SLP).

La proposta progettuale, così come richiesta, si configura come intervento di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente in quanto conserva l'immobile nella sua attuale consistenza ma ne modifica l'uso verso una destinazione maggiormente adeguata al contesto urbano circostante e che consenta il riuso dell'immobile ormai vuoto e inutilizzato.

La proprietà ha presentato istanza registrata in data 2 marzo 2021 al Protocollo Edilizio con n. 2021-15-4367, volta ad ottenere permesso di costruire in deroga ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14 del D.L. n 70/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 106/2011, e articolo 14 del D.P.R. 380/2001, per il cambio di destinazione d'uso, con opere edilizie interne e adeguamenti impiantistici, delle unità immobiliari in precedenza citate.

L'intervento è previsto dal vigente P.R.G. in Zona Urbana Consolidata Residenziale, Area Mista "MP", isolati o complessi di edifici a destinazione mista produttiva, artigianale, commerciale e servizi, anche in presenza di residenza, con indice di edificabilità 1,00 mq/mq S.L.P., normata dall'articolo 8, punto 10 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G. e classificata dalla Variante 100 al P.R.G. come parte piana, classe di stabilità idrogeomorfologica IIIb2 (P).

In attuazione delle citate norme di P.R.G. nelle aree "MP" sono ammesse esclusivamente le destinazioni d'uso elencate al punto 10 dell'articolo 8 delle Norme Urbanistiche Edilizie di Attuazione del P.R.G. La destinazione proposta dagli interessati, non è, quindi, ordinariamente ammessa ma risulta compatibile e complementare, ai sensi della Legge n. 106/2011, in considerazione delle caratteristiche del contesto urbano.

L'approvazione del progetto è consentita in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001, in quanto l'intervento di cambio di destinazione d'uso proposto persegue il fine di razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, non più utilizzato, e riveste concreto e specifico interesse pubblico, perseguendo finalità di stimolo e sostegno alle attività economiche.

La stima degli oneri di urbanizzazione dovuti per l'intervento in oggetto è pari ad Euro 5.097,29, comunque da aggiornarsi al momento del rilascio del Permesso di Costruire.

Al fine di favorire la riqualificazione del contesto urbano, in conformità ai criteri previsti dalla citata deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009), è stato calcolato il contributo di riqualificazione che, per l'intervento in questione, è pari ad Euro 5.723,61 e dovrà essere corrisposto prima del rilascio del Permesso di Costruire, fatta salva eventuale richiesta di rateizzazione.

Il progetto è stato sottoposto alla Commissione Edilizia della Città che, nella seduta del 23 giugno 2021, ha espresso parere favorevole in merito all'intervento in deroga al P.R.G..

L'intervento in progetto non rientra tra le tipologie per cui è prevista la verifica di assoggettabilità alla V.I.A..

L'istruttoria tecnica è stata conclusa favorevolmente dai competenti Uffici.

Con il presente provvedimento s'intende, pertanto, approvare la deroga ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14 del Decreto Legge n.70/2011, convertito in Legge n. 106/2011, e dell'articolo 14 del D.P.R.380/01 per il parametro della destinazione d'uso.

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto il P.R.G., approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 3-45091 del 21 aprile

1995;

Vista la Legge Regionale n.56/1977;

Visto l'articolo 5 commi 9-14 del Decreto Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni in Legge 12 luglio 2011 n. 106;

Vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL;

Viste la deliberazione della Giunta Comunale del 26 febbraio 2013 (mecc. 2013 00872/009) di approvazione di indirizzi e criteri applicativi dell'articolo 5 commi 9-14 del decreto legge n. 70/2011, convertito con modificazioni in legge n. 106/2011, la deliberazione della Giunta Comunale del 1 ottobre 2013 (mecc. 2013 04494/009) di approvazione di integrazioni e modifiche ai precitati indirizzi e criteri, la successiva deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009) di approvazione dei criteri di quantificazione del contributo economico finalizzato alla riqualificazione urbana e la deliberazione della Giunta Comunale del 20 novembre 2014 (mecc. 2014 05605/009) di approvazione di ulteriori integrazioni agli indirizzi e criteri applicativi, di cui alle deliberazioni precedentemente citate, in materia di delocalizzazioni delle volumetrie e di risorse aggiuntive compensative per interventi su immobili in Aree per Servizi Pubblici e in Aree da Trasformare per Servizi (A.T.S.);

Visto il D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), con particolare riferimento all'articolo 14 e relativa comunicazione di avvio del procedimento per rilascio di Permesso di Costruire in deroga, del 9 marzo 2021, pubblicata sul sito internet del Comune di Torino all'indirizzo <http://www.comune.torino.it/bandi> ed all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, entro i quali non sono pervenute osservazioni;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

## PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di riconoscere che il progetto di razionalizzazione della porzione di fabbricato, sita al piano primo, secondo fuori terra, situato in via Balangero 6, presentato dalla proprietà in data 2 marzo 2021 con istanza registrata al protocollo dell'Area Edilizia Privata al numero 2021-15-4367, volto ad ottenere permesso di costruire in deroga per il parametro della destinazione d'uso, ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14 del Decreto Legge n. 70/2011, convertito con modifiche in Legge n. 106/2011, e dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 per il cambio di destinazione d'uso, da attività commerciale a residenza mediante opere interne ed adeguamento impiantistico, finalizzati alla realizzazione di due nuove unità immobiliari residenziali aventi superficie complessiva di metri quadrati 200,09 di Superficie Lorda di Pavimento (SLP) (allegato 1), ha interesse pubblico in quanto razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, pertanto riconducibile alle finalità della Legge n. 106/2011 "Conversione in Legge con modificazione del Decreto Legge 70/2011 Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia e ulteriori

- disposizioni in materia di governo del territorio";
2. di approvare la deroga, ai sensi dell'articolo 5, commi 9-14 del Decreto Legge n. 70/2011, convertito con modifiche in Legge n. 106/2011, e dell'articolo 14 del D.P.R. 380/2001 al parametro della "destinazione d'uso" rispetto alle destinazioni ammissibili ai sensi del vigente P.R.G.;
  3. di dare atto che con successivo provvedimento dirigenziale, sarà rilasciato Permesso di Costruire in deroga per la realizzazione dell'intervento edilizio richiesto, previo pagamento degli oneri di urbanizzazione stimabili, alla data odierna, in Euro 5.097,29, comunque da aggiornarsi al momento del rilascio del suddetto permesso di costruire, e del contributo di riqualificazione stimabile in Euro 5.723,61, quantificato conformemente a quanto previsto nella deliberazione della Giunta Comunale del 25 marzo 2014 (mecc. 2014 01399/009);
  4. di dare atto che la presente deliberazione verrà trasmessa alla Regione Piemonte - Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizie, come richiesto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 9 maggio 2012, n. 7/UOL;
  5. di dichiarare che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nelle disposizioni in materia di Valutazione dell'impatto economico, come risulta dall'allegato documento (allegato 2).

Proponenti:

L'ASSESSORE  
Antonino Iaria

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE  
Mauro Cortese

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

IL DIRIGENTE FINANZIARIO  
Paolo Lubbia

---

Il Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Artesio Eleonora, Carretto Damiano, Foglietta Chiara, Grippo Maria Grazia, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Magliano Silvio, Montalbano Deborah, Petrarulo Raffaele, Pollicino Marina, Scanderebech Federica, Tisi Elide, Tresso Francesco

PRESENTI 21  
VOTANTI 20

ASTENUTI 1:  
Paoli Maura

FAVOREVOLI 20:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carlevaris Cinzia, Chessa Marco, la Vicepresidente Ferrero Viviana, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Napolitano Vincenzo, Russi Andrea, Sganga Valentina, il Presidente Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

---

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:  
allegato 1 - allegato 2.

---

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente  
Francesco Sicari

IL SEGRETARIO GENERALE  
Firmato digitalmente  
Mario Spoto

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire <sup>1</sup>, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-630-2021-All\_1-All\_n\_1\_via\_Balangero.pdf
2. DEL-630-2021-All\_2-All\_n\_2\_a\_circolare\_16298..\_via\_Balangero.pdf



---

<sup>1</sup> L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento